

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 16.10.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 18.10.2019, il ricorrente, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 1.430,88, di cui € 1.100,88, a titolo di commissioni accessorie non maturate, ed € 330,00, a titolo di spese fisse contrattuali non maturate, oltre al rimborso di € 166,18 a titolo di commissioni di estinzione, agli interessi legali e alla refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce, con riferimento alla richiesta di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto. Nel merito, eccepisce la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111 del 2001. Richiama a supporto anche alcune pronunce dei Collegi ABF e si riserva di produrre la fattura attestante il pagamento di tale importo, mai entrato nella disponibilità della mutuante, a un terzo soggetto cui il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario. Eccepisce, inoltre, la non ripetibilità delle "spese fisse contrattuali", atteso il loro carattere *up front*, e, quanto alla richiesta di rimborso della "commissione di estinzione anticipata", la legittimità dell'addebito della relativa somma, in sede di conteggio estintivo, essendo pari all'1% del relativo debito residuo, in conformità a quanto previsto dal contratto e dall'art.

125 *sexies* TUB e tenuto conto che il debito residuo del ricorrente, al momento dell'estinzione anticipata, era superiore alla soglia di € 10.000,00 di cui al comma terzo dell'art. 125*sexies* TUB. Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 *sexies* TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*,

valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni accessorie, sia delle Spese fisse contrattuali, in quanto entrambe voci corrispettive di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che tali costi vadano rimborsati secondo la curva degli interessi e che, pertanto, il ricorso meriti di essere parzialmente accolto secondo il prospetto seguente:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,32%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,10%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissioni accessorie (up front)	€ 1.834,80	€ 1.100,88 ☐	€ 717,47 ☒	☐	€ 717,47
☐	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 330,00 ☐	€ 215,07 ☒	☐	€ 215,07
☐	(up front)		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐	€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐	€ 0,00
☐	(recurring)		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒	€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 932,54
interessi legali	si ▼

Il ricorrente chiede inoltre il rimborso della Commissione di estinzione anticipata. Al riguardo, il Collegio osserva che la Commissione è stata applicata nei termini di legge. Reputa, pertanto, che la richiesta non meriti di essere accolta. Parimenti, non merita di essere accolta la richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 932,54, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS